



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile

457

SENTENZA N. _____
data 3 GIU. 2011
RUOLO N. 1121/08
CRONOLOGICO N. 688
REPERTORIO N. 749

In composizione monocratica ai sensi dell'art.50 ter c.p.c.

In persona del Giudice Dr.ssa Rossana Riccio

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1121/08 r.g. promossa con atto di citazione da
M. [redacted] G. [redacted] e B. [redacted] P. [redacted], entrambi elettivamente domiciliati in
N. [redacted] presso l'avv. G. [redacted] M. [redacted] B. [redacted] del Foro di N. [redacted] e rappresentati e difesi
dall'avv. M. [redacted] S. [redacted] del Foro di M. [redacted] giusta delega in atti,

-ATTORI-

CONTRO

C. [redacted] N. [redacted] P. [redacted] S. [redacted] E. [redacted] ([redacted]), elettivamente
domiciliata in N. [redacted] presso l'avv. P. [redacted] B. [redacted] del Foro di N. [redacted] e rappresentata e
difesa dagli avv.ti F. [redacted] A. [redacted], V. [redacted] C. [redacted] e G. [redacted] C. [redacted] della
Consulenza legale Interna della C. [redacted] giusta delega in atti,

-CONVENUTA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per gli attori : vedi Allegato sub A)

Per la convenuta: "Chiede, in via preliminare di merito, che la domanda sia rigettata perché prescritta; nel merito rigettate le istanze istruttorie di controparte e accolte quelle della C. [redacted], chiede che la domanda sia rigettata perché infondata in fatto ed in diritto; in ogni caso spese, diritti ed onorari di causa rifulsi"

457

STUDIO LEGALE
Avv. ~~Gianni M. B.~~
Via ~~P. ...~~ - ~~...~~
Tel. ~~...~~ - Fax ~~...~~
Partita IVA ~~...~~

Avv. ~~Maria S.~~

Studio legale ~~M. via P. ...~~
Studio legale ~~R. via G. ...~~
Telefono ~~...~~ Cell. ~~...~~
Fax ~~...~~
P.IVA ~~...~~

ORIGINALE

Allegato A)

TRIBUNALE DI NOVARA

Nella causa tra:

~~Gianni M. B. - P. ... - affori - avv. Maria S.~~
contro
~~Commissione Nazionale per la Sorveglianza del Mercato - convenuta - avv. F. ... - Avv. V. ... - G. ...~~

FOGLIO DI CONCLUSIONI DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE
D'UDIENZA DEL GIORNO ... 31.01.2011

La difesa attorea, ferma restando la rilevanza delle prove documentale in atti, conclude chiedendo:

in via preliminare:

rimettersi la causa in istruttoria per per consentire l'espletamento delle seguenti prove testimoniali:

PROVE FINALIZZATE A DIMOSTRARE CHE ~~C. ...~~ ERA A
CONOSCENZA DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DEGLI
INTERMEDIARI-COLLOCATORI NEL MOMENTO IN CUI ESSI
CREARONO IL MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI ARGENTINI: VALE
A DIRE NELL'ANNO 1996

1) Vero che l'Argentina aveva subito un default del proprio debito pubblico nell'anno 1998 e che la banca di cui Lei è legale rappresentante o, comunque, una banca del gruppo a cui appartiene quella di cui Lei è legale rappresentante, è rimasta coinvolta nella predetta insolvenza ed ha ricevuto in pagamento Brady Bonds?

2) Vero che detto default aveva interessato circa 700 banche internazionali perché tutto il debito obbligazionario era, fino al 1998, collocato e detenuto solo dalle stesse e non da risparmiatori privati?

3) Vero che le banche internazionali coinvolte nel predetto default rinegoziarono i loro crediti nell'anno 1992 ricevendo in cambio titoli obbligazionari definiti Brady Bonds con scadenza ultraventennale?

4) Vero che l'Argentina aveva sospeso i pagamenti nei confronti degli organismi internazionali nell'anno 1988 e si trovava in sofferenza con gli stessi fino all'anno 1996?

5) Vero che gli organismi internazionali non hanno erogato finanziamenti all'Argentina dall'anno 1996 sino al novembre 2000?

6) Vero che dall'anno 1996 nessuna banca finanziava il debito pubblico della Repubblica Argentina in quanto l'intero sistema bancario era creditore di quest'ultima?

**PROVE FINALIZZATE A DIMOSTRARE CHE C [REDACTED] ERA A
CONOSCENZA DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DEGLI
INTERMEDIARI-COLLOCATORI NEL MOMENTO IN CUI ESSI
NEGOZIARONO SUL MERCATO SECONDARIO ITALIANO I TITOLI
ARGENTINI: VALE A DIRE NEGLI ANNI 1996-2001**

7) Vero che il primo collocamento di titoli obbligazionari della Repubblica Argentina destinati alla vendita sul mercato secondario avvenne nell'anno 1996?

8) Vero che l'offering circular era l'unico documento informativo redatto dall'emittente per il mercato secondario e che in tutti i documenti di emissione, offering circular, la Repubblica Argentina precisava che i propri

titoli erano "riservati ad investitori speculativi in grado di assumersi rischi speciali"?

9) Vero che la banca di cui lei è rappresentante legale al momento di vendere i titoli obbligazionari argentini non ha consegnato ai propri clienti l'offering circular perché riteneva di effettuare una mera prestazione di esecuzione dell'ordine d'acquisto ?

10) Vero che in Italia sono stati negoziati e venduti oltre il 35% dei bonds argentini collocati al di fuori della Repubblica Argentina?

11) Vero che i risparmiatori italiani coinvolti nell'insolvenza del debito della Repubblica Argentina sono stati oltre 450.000?

12) Vero che oltre il 50% dell'intero debito della Provincia di Buenos Aires è stato venduto e negoziato in Italia?

13) Vero che il 15% del debito della provincia di Buenos Aires è stato venduto in Argentina?

14) Vero che l'Argentina ha collocato, negli anni 1996-2001, oltre il 25% di tutto il debito obbligazionario dei c.d. paesi emergenti?

14 bis) Vero che tutti i collocamenti di titoli obbligazionari argentini avvennero "a fermo" ?

14 tris) Vero che per autorizzare l'attività di collocamento a fermo ~~Cassa~~ richiede particolari garanzie agli intermediari e in cosa si concretano sono queste garanzie?

PROVE FINALIZZATE A DIMOSTRARE CHE ~~CASSA~~ NON HA VIGILATO SUL MERCATO SECONDARIO ITALIANO PER IMPEDIRE LA VENDITA A SOGGETTI INADEGUATI DEI BONDS ARGENTINI DIFFERENZIANDOSI DA TUTTI GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO MONDIALI

PROVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL NESSO CAUSALE TRA DETTA OMISSIONE DI CONTROLLO ED I DANNI PATITI DALLA PARTE ATTRICE

15) Vero che in Spagna i risparmiatori coinvolti nel default argentino sono stati circa 4.000, in Germania circa 40.000, in Giappone circa 30.000, in

Francia poche centinaia, in Inghilterra poche decine, in Olanda poche centinaia?

16) Gli organi responsabili della banca di cui lei è legale rappresentante sono mai stati convocati negli anni 1996-2001 da ~~Consob~~ per chiarire le modalità di collocamento ed i volumi di negoziazione dei titoli obbligazionari argentini sul mercato secondario italiano?

17) ~~Consob~~ ha richiesto alla banca di cui lei è legale rappresentante negli anni 1996-2001 dati relativi all'entità delle negoziazioni di bonds argentini che la sua banca concludeva sul mercato secondario?

18) Vero che dal 1996 al 2001, i volumi di collocamento di bonds argentini sul mercato primario e secondario si incrementarono di anno in anno?

19) Vero che il rating dell'Argentina si abbassò senza soluzione di continuità dall'anno 1996 all'anno 2001?

20) Vero che la banca di cui Lei è legale rappresentante ha collocato i titoli obbligazionari della Repubblica Argentina "a fermo" assumendoli preventivamente nei propri bilanci?

21) Per quale importo complessivo la sua banca ha ricoperto il ruolo di lead manager o di co-lead manager nel collocamento dei bonds argentini?

22) Quale è l'entità dei titoli obbligazionari argentini rimasta in sofferenza nei bilanci della banca di cui Lei è legale rappresentante al momento del default della Repubblica Argentina?


23) ~~Consob~~ ha verificato se gli importi assunti a fermo da parte della banca di cui Lei è legale rappresentante fossero congrui in relazione ai parametri di garanzia previsti dalla normativa vigente?

24) Quale è l'importo dei titoli obbligazionari della Repubblica Argentina collocato con il sistema *private placement* dalla banca di cui Lei è legale rappresentante?

25) In quale Paese ha sede legale la banca di cui lei è rappresentante legale in Italia?

26) Quale è l'importo di titoli obbligazionari argentini venduto nel Paese ove vi è la sede della banca di cui lei è legale rappresentante?

27) Vero che la banca di cui lei è legale rappresentante, malgrado abbia la propria sede all'estero, ha venduto in Italia la gran parte dei titoli



obbligazionari argentini che aveva contribuito a collocare attraverso proprie controllate?

28) Vero che nei consorzi di collocamento di titoli obbligazionari argentini furono presenti decine di banche italiane ed una sola banca francese una sola banca spagnola una sola banca giapponese, una sola banca olandese e 4 banche tedesche?

29) vero che in Italia i titoli obbligazionari argentini sono stati venduti sul mercato secondario esclusivamente ad investitori singoli?

30) vero che negli altri Paesi in cui sono stati collocati e negoziati i titoli obbligazionari della Repubblica Argentina sono stati venduti in maggioranza ad organismi istituzionali, quali fondi comuni o fondi pensione?

30 bis) quante sono state le negoziazioni di titoli obbligazionari argentini nel periodo 1999-2001 sul mercato secondario italiano?

PROVE RELATIVE AL QUANTUM DEBEATUR

31) Vero che l'attore hanno promosso un giudizio di responsabilità nei confronti di ~~Banca F~~ in relazione alla compravendita dei titoli obbligazionari argentini da loro posseduti e che nel corso della causa è intervenuta una transazione che ha determinato un risarcimento parziale a loro favore pari al 70% dell'importo dell'investimento?

Si indicano a testi:

-sui capp. n. 1-9-16-17-20-22-23-24 legale rappresentante ICCREA Roma; legale rappresentante ~~Unicredit Banca~~ ~~cap. Bologna~~; legale rappresentante ~~Intesa Sanpaolo~~ ~~cap. Torino~~; legale rappresentante ~~Banca Popolare~~ ~~Milano~~ -~~Milano~~; legale rappresentante ~~Banca Alpi~~ ~~Milano~~; legale rappresentante ~~Banca Popolare~~ ~~Roma~~; legale rappresentante ~~Monte dei Paschi~~ ~~di Siena~~; legale rappresentante ~~Banca Comita~~ ~~cap. Genova~~; legale rappresentante ~~Banca Nazionale~~ ~~cap. Roma~~;

Sui capp. n. 1-15 On. ~~Luigi C~~ ~~Torino~~ delegato italiano nelle trattative con il governo Argentino nell'ambito della ristrutturazione del debito.



-Sui capp. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-14 bis-14 tris-18-28-29-30 bis
Responsabile pro-tempore Ufficio divisione intermediari ~~C. dr. Antonio~~
~~R. P.~~

-Sui cap n.15-28-30 responsabile pro-tempore Ufficio Relazioni Internazionali
~~C. Roma.~~

-Sui capp. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-1-12-13-14-15-18-28-29-30 dr. ~~Eduardo~~
~~Abimael A. R.~~ Segretario dell' Ambasciata Argentina in Italia.

-Sui capp. n. 25-26-27-30 legale rappresentante ~~P. P.~~ -~~R.~~
legale rappresentante ~~A. A.~~ ~~P.~~; legale
rappresentante ~~D. B. M.~~

-Sui capp. n. 18-19 legale rappresentante agenzia di rating ~~M.~~ in Italia-
Roma.

Sul cap. 31 legale rappresentante pro-tempore ~~B. F. R.~~

Sul cap. 30 bis Legale rappresentante pro-tempore ~~B. I.~~
~~M.~~

Si chiede sia disposto l'interrogatorio formale del Presidente pro-tempore di
~~C.~~ su tutti i capitoli di cui sopra ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 232
e.p.c.

Si precisa che il predetto non può opporre la previsione di cui all'art. 4
D.Lgs.n.58/98 in quanto tutti i capitoli dedotti non hanno attinenza con
l'attività di vigilanza, ma **ineriscono esclusivamente il compito di controllo
della trasparenza dei mercati rispetto al quale non opera certamente il
segreto d'ufficio** come attestato dalla audizione effettuata dal Presidenza di
~~C.~~ avanti alla Commissione Finanze del Senato allegata come doc.n. 2
al presente atto di citazione .

In via principale di merito:

-previo accertamento che la Repubblica Argentina aveva dichiarato
l'insolvenza del proprio debito pubblico nell'anno 1989;

-previo accertamento che tale insolvenza aveva coinvolto istituzioni
internazionali ed istituti di credito;

-previo accertamento che l'Argentina nell'anno 1992 aveva
rinegoziato il proprio debito insoluto corrispondendo altri titoli
obbligazionari definiti Brady Bonds di durata pluridecennale;



-previo accertamento che nell'anno 1996 nessun organismo internazionale e nessuna banca finanziavano l'Argentina a seguito della insolvenza intervenuta nell'anno 1989;

-previo accertamento che moltissimi istituti di credito bancari italiani hanno collocato a fermo e negoziato i titoli del debito pubblico emessi dalla Repubblica Argentina nel periodo dal 1996 al 2001;

- previo accertamento che la collocazione e negoziazione è stata diffusissima interessando oltre 400.000 risparmiatori ed un importo complessivo di circa 18.000.000.000 di euro;

- previo accertamento che, all'atto della compra-vendita dei titoli di cui è causa, gli istituti di credito hanno vantato la solidità e la tranquillità dell'investimento;

-previo accertamento che con l'accentuarsi del deterioramento della situazione macroeconomica argentina e del rating attribuito al debito da parte delle agenzie specializzate le banche italiane hanno incrementato i collocamenti a fermo e le negoziazione degli stessi titoli;

previo accertamento che l'attività di negoziazione a fermo richiede autorizzazioni specifiche da parte di C

-previo accertamento che tutte le banche italiane, al momento della conclusione del contratto di compra-vendita dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, hanno omesso di consegnare ed illustrare il contenuto dell'offering circular contenente le informazioni rilasciate dall'emittente relative all'investimento;

-previo accertamento che durante il periodo di durata dell'investimento le banche non hanno fornito alcuna informazione in ordine all'aggravarsi della situazione macroeconomica e finanziaria della Repubblica Argentina;

-previo accertamento che le banche italiane non hanno svolto un semplice ruolo di intermediazione nella negoziazione delle obbligazioni della Repubblica Argentina, ma hanno, al contrario, venduto sul mercato secondario titoli obbligazionari argentini che detenevano nel proprio "bilancio" in quanto avevano svolto il ruolo di "collocatori a fermo";

-previo accertamento che la C era in possesso di tutti i "prospetti" contrattuali emessi dalla Repubblica Argentina;

-previo accertamento che la C non ha mai verificato che tutta la documentazione e le informazioni di cui ai punti precedenti fossero state rese disponibili dalle banche intermediarie ai risparmiatori al momento della sottoscrizione dell'investimento in titoli obbligazionari argentini;

-previo accertamento che all'interno di ogni offering circular l'emittente aveva espressamente specificato al mercato secondario che i titoli argentini erano riservati ad investitori speculativi e tra questi solo a quelli disponibili ad assumersi rischi particolari;

-previo accertamento che l'attore non poteva definirsi "investitore speculativo in grado di assumersi rischi particolari" e che la gran



CAVASSO

it

parte degli acquirenti di titoli argentini erano a loro volta investitori occasionali e prudenti;


-previo accertamento che in Italia è stato negoziato oltre il 16% dell'intero debito pubblico della Repubblica Argentina ed oltre il 50% del debito della Provincia di Buenos Aires;

-previo accertamento che in Italia i titoli obbligazionari argentini erano detenuti al momento del default solo alla clientela al dettaglio da parte delle banche;

-previo accertamento che solo poche migliaia di risparmiatori europei e statunitensi erano detentori di titoli obbligazionari argentini al momento del default;

-previo accertamento che detti soggetti stranieri detentori di titoli argentini erano in maggioranza investitori professionali;


DICHIARARE

 - che l'ampiezza e diffusione della negoziazione dei titoli obbligazionari argentini successivamente insoluti ha determinato un danno grave al risparmio nazionale;

- che la mancata possibilità di conoscenza e conoscibilità dell'offering circular ha inciso in maniera determinante sul consenso prestato dai risparmiatori -acquirenti alla sottoscrizione del contratto di acquisto dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina;

- che le vendite di titoli argentini sono state effettuate in conflitto di interessi non dichiarato da parte delle banche collocatrici a fermo;

- che il comportamento illegittimo delle banche quali intermediarie per la vastità, per la diffusione e per l'arco temporale durante il quale si è sviluppato doveva essere oggetto d'intervento da parte della C ,

- che la C  è venuta meno al suo potere-dovere d'ufficio di controllo e di intervento sul mercato mobiliare per garantirne la correttezza e trasparenza;

- che a seguito di dette omissioni di controllo dei comportamenti illegittimi posti in essere dagli intermediari-collocatori C  ha consentito la diffusa negoziazione delle obbligazioni della

it




Repubblica Argentina sul mercato dei capitali italiano facendo sì che esse venissero vendute a soggetti inadeguati;

Tutto ciò premesso conseguentemente:

CONDANNARE

C [REDACTED] al pagamento a favore dell' attore- a titolo di indennizzo-risarcimento danni ex art. 2043 c.c.-dell'importo di euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'investimento effettuato al saldo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.



Novara 25/1/2011

Avv. Mauro Sordani

CASO.it

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, M [redacted] G [redacted] e B [redacted] P [redacted] evocavano in giudizio la C [redacted] N [redacted] [redacted] Società [redacted] B [redacted] (in seguito C [redacted]) per sentirla condannare ex art.2043 c.c. al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'acquisto operato in data 28/2/2000 di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina con la mediazione di B [redacted] F [redacted]

Quest'ultima al momento della vendita dei titoli obbligazionari non aveva fornito un'adeguata, esaustiva informazione agli attori nè alcun documento scritto esplicativo dell'investimento provvedendo altresì ad occultare il conflitto di interessi che viziava l'intera operazione e ad omettere informazioni circa il degrado della situazione finanziaria ed economica dell'Argentina che conduceva inevitabilmente nel dicembre 2001 alla dichiarazione ufficiale dell'insolvenza dell'importante Stato sudamericano.

In considerazione di tali carenze e scorretti comportamenti, gli attori avevano promosso giudizio nei confronti della banca conclusosi con una transazione che aveva permesso il ristoro a favore dei due risparmiatori di circa il 70% dell'importo corrisposto al momento dell'acquisto (cfr.transazione prodotta come doc.26 dagli attori all'atto del deposito della memoria ex art.183 co. VI n.2 c.p.c.).

Ritenevano, tuttavia, gli attori che una grave responsabilità per i danni da essi subito fosse ascrivibile alla C [redacted] stante l'omissione da parte di quest'ultima di un serio svolgimento delle attività di controllo e vigilanza ad essa demandate dal d.lgs.58/1998, analiticamente evidenziate nell'atto introduttivo.

In particolare l'ente pubblico di controllo aveva omesso di verificare la trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari benché fosse evidente che i titoli argentini, pur riservati agli investitori speculativi e, tra questi, solo a coloro che erano intenzionati ad assumersi rischi particolari, fossero collocati in maniera del tutto anomala sul mercati. Infatti il comportamento negligente ed anomalo assunto dai collocatori appariva desumibile dall'entità esorbitante delle negoziazioni di titoli argentine che risultavano inspiegabilmente numerosissime e ciò nondimeno nessuna indagine sulla legittimità del comportamento degli intermediari era stata avviata, avendo C [redacted] omesso di convocare gli intermediari o di effettuare ispezioni o acquisire documenti necessari a verificare la correttezza o meno del loro operato.

Ritenevano gli attori che ove tali controlli fossero stati debitamente esperiti la C [redacted] avrebbe potuto impedire la collocazione sul mercato presso i risparmiatori dei titoli in questione così impedendo il verificarsi del danno lamentato dai due coniugi e consistente nella perdita del capitale investito.

n.1121/08 r.g.

Costituendosi in giudizio C██████, contestava le pretese avversarie eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la genericità delle condotte che avrebbero costituito il fondamento della responsabilità della convenuta. Eccepiva altresì la prescrizione del diritto fatto valere atteso che secondo la prospettazione degli attori il fatto causativo del danno sarebbe stato ravvisabile nell'acquisto dei titoli obbligazionari argentini. In ogni caso nel merito contestava la pretesa attorea non essendo concretamente ravvisabile alcuna omissione colpevole dell'ente di controllo ed in ogni caso non essendo ravvisabile alcun nesso di causalità tra il danno patito e le asserite omissioni imputate alla C██████.

Concessi i termini ex art.183 co.VI c.p.c., non erano ammesse le prove orali articolate dalle parti e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni; conclusioni che erano definitivamente rassegnate, previo mutamento del giudice istruttore, all'udienza del 27 gennaio 2011.

Sostengono gli attori che C██████ fosse consapevole sin dal 1999 che gli istituti di credito stavano realizzando massicce ed indiscriminate vendite di titoli obbligazionari argentini a categorie di soggetti cui non erano, invece, destinati essendo tali titoli "riservate ad investitori speculativi in grado di assumersi rischi particolari".

Ciò nonostante essa avrebbe omissso di esercitare poteri di vigilanza informativa e di vigilanza ispettiva (artt.8 e 10 TUF) che le sono normativamente attribuiti al fine di verificare il rispetto da parte degli intermediari delle norme che ne regolano l'attività e che sono funzionali alla adozione di eventuali iniziative di vigilanza attiva per rimediare alle irregolarità riscontrate, previste innanzitutto dall'art.7 TUF.

Da tali omissioni deriverebbe la responsabilità ex art.2043 c.c. della convenuta rispetto al danno patito dagli attori.

Or dunque giova, preliminarmente, rilevare come non sembri cogliere nel segno l'eccezione sollevata da C██████ di prescrizione del diritto fatto valere dagli attori.

Invero pacifico che, stante la natura extracontrattuale della responsabilità da cui deriva l'obbligazione risarcitoria della convenuta, operi nel caso di specie la prescrizione quinquennale, sostiene la C██████ che il *dies a quo* decorrerebbe da febbraio 2000 (epoca di acquisto dei titoli) poiché a tale epoca un investitore di media diligenza era in grado di conoscere il rischio sotteso all'acquisto dei titoli obbligazionari argentini considerato che negli stessi prospetti di quotazione e nelle note integrative dei prospetti autorizzati dalla convenuta si evidenziavano i rischi relativi all'emittente, allo strumento finanziario oggetto di quotazione e le esemplificazioni dei rendimenti.



n.1121/08 r.g.

Intempestivo, poiché intervenuto dopo la maturazione del termine prescrizione, sarebbe quindi l'unico atto interruttivo posta in essere dagli attori nel maggio 2007.

Orbene è noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte -cui questo Tribunale aderisce- *il dies a quo* per la decorrenza della prescrizione indicato dall'art. 2947 co.1 c.c. nella locuzione " *giorno in cui il fatto si è verificato*" deve individuarsi nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (cfr.Cass.sez.Un.27337/08).

Applicando tali principi alla fattispecie risarcitoria in esame, ritiene questo Tribunale (come già espresso nella sentenza del Tribunale di Novara numero 1062 del 15 novembre 2010) che il *dies a quo* non possa individuarsi né nel momento dell'acquisto

dei titoli né nel momento in cui è stato dichiarato il *default* dello Stato argentino, ovvero la sospensione del pagamento dei flussi cedolari da parte dell'emittente, intervenuto il 24 dicembre 2001.

Infatti solo con l'offerta pubblica di scambio intervenuta al principio del 2005 si può ritenere acquisita la piena consapevolezza del mancato rimborso dei titoli ovvero che l'Argentina non avrebbe ripreso i pagamenti per nessuna serie di obbligazioni esistenti in circolazione dopo la conclusione dell'offerta di scambio.

Conseguentemente appare tempestiva la lettera inviata il 19 dicembre 2006 (e ricevuta verosimilmente nel gennaio 2007, secondo quanto sembrerebbe evincibile dalla fotocopia non perfettamente leggibile dell'attore-doc.23 fasc.attoreo- e non già nel maggio 2007 come risulta dal doc.3 fasc .convenuta che si riferisce solo alla ricezione da parte dell'Ufficio esposti , ufficio interno della C██████████) con cui gli attori mettevano in mora la convenuta e efficacemente interrompevano la prescrizione quinquennale decorrente da febbraio 2005. Infatti nel dicembre 2001 aveva inizio solo una situazione di incertezza circa le sorti dei titoli obbligazionari in circolazione, ma non poteva dirsi acquisita una chiara e sicura conoscenza del danno vale a dire della perdita del capitale investito (ciò vale a maggior ragione per le valutazioni e considerazioni che potevano essere effettuate al momento dell'acquisto, non equivalendo l'assunzione del rischio connaturato ad ogni operazione di investimento alla acquisizione della certezza di...perdere il proprio capitale).

Rigettata l'eccezione di prescrizione e passando al merito della controversia si osserva come recentemente la Suprema Corte abbia affermato che la C██████████ "...non è soltanto organo di vigilanza del mercato dei valori, ma è anche organo di garanzia del

n.1121/08 r.g.

risparmio pubblico e privato" ed in vista di tale obbligo di garanzia si è quindi affermato rispetto alla responsabilità della C. [redacted] per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo conferitile dalla legislazione speciale che "...l'attività della pubblica amministrazione, in particolare della C. [redacted], ente pubblico di garanzia, di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, sulla raccolta finanziaria del risparmio deve svolgersi nei limiti e con l'esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dall'articolo 97 della Costituzione in correlazione con l'articolo 47 prima parte della Costituzione, pertanto la C. [redacted] è tenuto a subire le conseguenze stabilite all'articolo 2043 c.c. atteso che tali principi di garanzia si pongono come i limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga preclusa al giudice ordinario.


L'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne l'imputabilità soggettiva, la causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione" (cfr. Cass.civ.6681/2011).

Ricordato quindi che affinché una condotta omissiva costituisca fonte di responsabilità per danni non è sufficiente una generica antidoverosità sociale della condotta dovendo individuarsi, caso per caso, l'obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, l'inosservanza del quale equivale a cagionarlo, si osserva come parte attrice si dolga dell'illiceità ex art.2043 c.c. del comportamento assunto dalla C. [redacted] in relazione alla specifica violazione dei poteri di vigilanza attribuitele da precise disposizioni dettate dal d.lgs.58/1998.

Sennonché reputa il Tribunale che, pur alla luce dei recenti interventi della Suprema Corte, nel caso di specie la domanda attorea sia infondata e debba pertanto essere rigettata.

Deve darsi innanzitutto atto che, come già ritenuto in analoga fattispecie da questo Tribunale, non siano concretamente ravvisabili motivi di censura della condotta della convenuta in relazione alla lamentata violazione dell'art. 6 comma II d.lgs 58/98 che prevede l'adozione di un apposito regolamento disciplinante il comportamento dei soggetti abilitati per garantire la trasparenza e la correttezza delle negoziazioni finanziarie.

Infatti, rilevato che la C. [redacted] ha concretamente adottato tale regolamento con delibera n.11522 del 1998, si osserva come pur a fronte degli oneri di specifica allegazione (prima ancora che di prova) gravanti sugli attori, non risultino esattamente individuati gli specifici profili del regolamento ritenuti carenti e lacunosi,



essendosi gli attori trincerati dietro generiche affermazioni di principio e generiche doglianze che non consentono al Tribunale di esprimere una compiuta valutazione circa l'effettività della doglianza sollevata.

Sostengono, quindi, gli attori che C█████ non avrebbe fatto diligente uso dei suoi poteri di vigilanza informativa ed ispettiva che le avrebbero, invece, consentito di acquisire tempestivamente (in relazione alla operazione che li vede coinvolti) piena contezza dell'anomalo comportamento degli intermediari nella negoziazione dei titoli argentini che stava alterando il mercato secondario italiano. Da ciò sarebbe quindi conseguito anche il mancato esercizio dei suoi poteri di intervento attivo a tutela degli investitori nonostante gli ingenti volumi di emissione e contrattazione fossero evidentemente incompatibili con una negoziazione rivolta unicamente a investitori speculativi con capacità specifiche di valutare e sostenere rischi speciali.

Tuttavia, come ribadito dalla Suprema Corte anche nella recente pronuncia su richiamata, l'illecito civile imputato all'ente di controllo è comunque soggetto alle comuni regole del codice civile in ordine alla imputazione soggettiva, nesso eziologico, evento di danno e quantificazione.

Ciò comporta che debba innanzitutto stabilirsi se e quando effettivamente C█████ fosse in grado di percepire l'anomala entità raggiunta dal volume di contrattazione e l'abnorme alterazione del mercato e, conseguentemente, quando sarebbe sorto l'obbligo di attivarsi attraverso l'esercizio degli indicati poteri.

A tale riguardo osserva il Tribunale come del tutto neutra rispetto alla prova di tale pregressa conoscenza appaia la circostanza che C█████ abbia richiesto alla fine dell'anno 1999 l'inserimento nei prospetti di quotazione dei bonds di avvertenze relative alla situazione economica del paese sudamericano e nella nota integrativa la riserva dei medesimi titoli agli investitori speculativi .

Trattasi, infatti, di circostanza conseguente evidentemente alla stessa natura del titolo trattato ed espressione dei doverosi controlli e verifiche dell'ente pubblico.

Pacifico, infatti, il collocamento del debito argentino con le modalità "*private placement*" vale a dire attraverso la vendita da parte dell'emittente ad un consorzio di soggetti professionali non sembra propriamente in discussione in questa sede la conoscenza da parte della convenuta della rischiosità di questi titoli, quanto piuttosto l'individuazione del momento in cui essa ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l'indebita (in relazione proprio a tale rischiosità) negoziazione, poiché coinvolgente soggetti diversi dai naturali destinatari.



6

Ed è , quindi, altresì controverso se tale conoscenza o conoscibilità abbia preceduto o meno l'acquisto dei titoli obbligazionari argentini da parte degli attori.

Concorda questo giudice con la valutazione già espressa dal Tribunale circa la pacifica e notoria crescita esponenziale delle negoziazioni dei titoli argentini tra il 1999 ed il 2001, ma l'ampiezza di tale arco temporale appare in ogni caso insufficiente per affermare che, al momento dell'acquisto dei titoli da parte degli odierni attori (acquisto, si badi bene, avvenuto all'inizio del 2000 ed esattamente il 28/2/2000-cfr.doc.16 fasc.attoreo) e nei mesi immediatamente precedenti, l'andamento del mercato avesse raggiunto livelli tali da giustificare ed addirittura imporre l'intervento della C[redita], intervento mirato peraltro nei confronti della B[anca] F[ederale].


Giova, infatti, ribadire come questo Tribunale sia chiamato a valutare la liceità o meno della condotta della C[redita] solo in relazione alla specifica operazione di acquisto

posta in essere dagli attori nel febbraio del 2000 tramite F[ederale] e non già ad esprimere un giudizio su tale condotta in relazione alle migliaia di operazioni di vendita intervenute nel triennio 1999-2001, ed in particolare dopo la stipula del contratto da parte degli attori.

In definitiva spetterebbe agli attori, tenuto conto dell'epoca cui si è perfezionato il loro acquisto, dimostrare che già nel corso del 1999 l'entità delle negoziazioni poste in essere dalle banche e in particolare da F[ederale] avesse raggiunto livelli di tale esorbitanza da non poter sfuggire ad un diligente controllo dell'ente pubblico o quanto meno dimostrare che ad esso fossero comunque giunte segnalazioni, eventualmente anche da parte di privati investitori, che denunciassero l'abusiva condotta posta in essere dagli istituti di credito (mentre risulta che solo in epoca successiva siano pervenute alla C[redita] esclusivamente due segnalazioni di siffatta specie).

Se da un lato non è stata fornita prova adeguata della manifesta anomalia del mercato già nel corso del 1999 e comunque in epoca antecedente all'acquisto (non essendo a tal fine ammissibili le capitolarioni attoree stante il loro contenuto generico e valutativo), neppure sono stati offerti idonei elementi di prova per sostenere che ove tale percezione fosse già stata acquisita, gli interventi dell'istituto di controllo avrebbero impedito la conclusione del contratto.

Infatti, anche ipotizzando che a fine 1999 C[redita] già disponesse degli elementi atti a comprovare l'abnorme funzionamento del mercato, circostanza come detto indimostrata, si dovrebbe comunque poter affermare che eventuali iniziative di vigilanza ispettiva e informativa o il potere di convocazione e l'esercizio dei maggiori poteri di ingerenza avrebbero potuto essere tempestivamente adottati nei confronti



dell'intermediario con cui hanno operato gli attori, in relazione alle operazioni da questo poste in essere, in modo da impedire la stipula del contratto il 28 febbraio 2000, non potendo altrimenti ritenersi il danno lamentato comunque eziologicamente ricollegabile alla condotta omissiva denunciata.

E' noto che, in tema di causalità rilevante penalmente, gli artt.40 e ss. c.p. dettano dei principi che impongono la verifica della probabilità statistica di un determinato evento e quindi il raffronto del dato statistico con la realtà processuale in modo da pervenire ad un elevato grado di probabilità "oltre ogni ragionevole dubbio".

Peraltro in tema di nesso di causalità in ambito civilistico, le diverse funzioni assolte dai due sistemi (penale e civile), e i diversi criteri adottati per affermare la responsabilità hanno determinato un graduale allontanamento dei due settori per quanto concerne criteri di individuazione ed accertamento del nesso di causalità

taddove la causalità penale appare ispirata sostanzialmente a criteri che richiedono la credibilità razionale in elevato grado, oltre ogni ragionevole dubbio, in base a leggi statistiche, e la causalità civile risulta basata sul diverso principio della cd. preponderanza causale o del «più probabile che non».

Orbene, ribadito che la valutazione dell'efficacia causale della condotta omissiva debba essere condotta dal Tribunale con riferimento alla singola operazione contrattuale per cui è causa, si ritiene che il giudizio di adeguatezza causale delle condotte omesse dalla C. non consenta di affermare che ove tali attività fossero state esplicate a partire dalla fine del 1999 sarebbe stata "più probabilmente che non" impedita la conclusione del contratto per cui è causa.

Appare , infatti, indubbiamente ragionevole e condivisibile quanto già espresso dal Tribunale di Novara con la sentenza n.1062 del 2010 secondo cui anche qualora la C. si fosse attivata tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 " non si può affermare , con sicurezza o con un apprezzabile coefficiente di probabilità, che gli invocati interventi avrebbero avuto una diretta incidenza sul caso concreto, frenando tempestivamente l'attività negoziatrice di B. F. Le possibili ingerenze della C., infatti, si sarebbero innanzitutto articolate secondo un preciso iter procedimentale protratto nel tempo che avrebbe richiesto settimane o mesi per arrivare alla sua conclusione..." (cfr.Trib.Novara n.1062 del 2010). Tempistica che appare evidentemente incompatibile con una sicura o quanto meno probabile capacità di tali interventi di inibire la conclusione dell'affare in data 28/2/2000.

E ciò senza contare che neppure si comprende in base a quali specifiche circostanze la C. avrebbe dovuto indirizzare le proprie indagini ed i propri controlli nei confronti

n.1121/08 r.g.

della banca F. tra i diversi intermediari che pure negoziavano titoli obbligazionari analoghi, in modo da inibirne la conclusione dei contratti o comunque sanzionare tale banca prima che concludesse il contratto con gli odierni attori.

Le considerazioni che precedono circa la mancata individuazione del momento - antecedente al contratto per cui è causa - in cui C. era in condizione di attivarsi ed in ordine all'assenza di una "più probabile che non" idoneità causale delle omesse condotte ad impedire l'evento giustificano, quindi, il rigetto della domanda svolta da parte attrice.

Si stima equo stante la natura e complessità della causa disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti.

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa,
rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, perché infondata;
rigetta la domanda proposta da M. G. e B. P. perché
infondata;
spese di causa compensate.

Novara 27.5.2011

Il Giudice unico

Dott.ssa Rossana Riccio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 3 GIU 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

